

**TRIBUNALE DI CALTANISSETTA****SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.11.2021;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata da Falzone Salvatore, nato a San Cataldo il 31.03.1975;

rilevato che sussistono i requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura *de qua*, atteso che il proponente è soggetto non fallibile, per essere stata la sua impresa cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno e precisamente in data 24.01.2017;

rilevato che sussistono, altresì, i presupposti oggettivi, essendo il proponente in stato di sovraindebitamento, ex art. 6 comma 2, lett. a), L. 3/2012, per quanto condivisibilmente indicato dal Gestore della crisi nella relazione particolareggiata;

rilevato che il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni facenti parte del suo patrimonio, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione della fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del suo nucleo familiare, corredata del certificato dello stato di famiglia;

rilevato che non risultano compiuti atti di disposizione negli ultimi cinque anni;

rilevato che risulta allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, avv. Ornella Falzone, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012;

considerato che non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, in quanto attestato dal Gestore della Crisi, e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario;

rilevato che la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'OCC a tutti i creditori;

rilevato che la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata riguarda una esposizione debitoria complessivamente pari ad € 150.279,16, e prevede, in sintesi, di far fronte alla situazione di sovraindebitamento mediante la messa a disposizione di una parte del



reddito da lavoro del proponente e della compagna convivente Burcheri Valentina Monica, per un importo mensile complessivo pari a circa € 700,00;

considerato che la sig.ra Burcheri Valentina Monica ha sottoscritto apposita dichiarazione, allegata al ricorso, con la quale ha assunto l'impegno di mettere a disposizione della procedura la somma annua di € 1.300,00 circa;

rilevato che la proposta prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione (compensi OCC), il pagamento integrale del debito in favore del creditore ipotecario Monte dei Paschi di Siena, il pagamento integrale del debito privilegiato nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. (già rideterminato per effetto di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, nonché alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, L. 145/2018), il pagamento integrale del debito privilegiato nei confronti dell'INPS, il pagamento nella percentuale del 50% del debito privilegiato nei confronti di ENTE NISSENO CASSA EDILE, il pagamento nella percentuale del 10% del debito privilegiato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del Comune di Caltanissetta, ed infine il pagamento nella percentuale del 10% degli ulteriori debiti aventi natura chirografaria; rilevato che è prevista una durata del piano pari a complessivi 14 anni che, anche in relazione all'età del proponente, può considerarsi ragionevole;

rilevato che sono dettagliatamente indicati i riparti e le tempistiche di pagamento dei creditori in seno alle tabelle di cui alla relazione particolareggiata del gestore della crisi, da intendersi qui integralmente trascritte;

ritenuto, per quanto sopra, che vanno esclusi profili di inammissibilità della proposta;

rilevato che il Gestore della Crisi ha attestato la fattibilità del piano;

considerato che l'OCC ha attestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, eseguendo una analitica comparazione tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste in caso di omologa della proposta di accordo e l'ipotesi di soddisfacimento dei medesimi nell'alternativa liquidatoria;

visto l'art. 11 comma 2 L. 3/2012;

rilevato che dalla relazione sui consensi espressi a firma del gestore della crisi risulta che è stata raggiunta la percentuale di consenso del 99,999% dei crediti ammessi al voto;

considerato che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, né ammessi al voto (salvo che non rinunzino in tutto o in parte al diritto di prelazione);



rilevato che l'OCC ha trasmesso a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 11 comma 2 L. 3/2012;

letta la manifestazione di dissenso trasmessa dall'INPS;

considerato che trattasi di creditore privilegiato di cui è previsto l'integrale pagamento;

ritenuto, pertanto, che la suddetta manifestazione di voto sia inammissibile;

considerato, peraltro, che l'ammontare del debito INPS inserito nella proposta di accordo è superiore rispetto a quello complessivamente indicato dall'Istituto previdenziale;

letta la nota trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha dedotto di non aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 10 comma 1 L. 3/2012, ed ha contestato la correttezza dell'ammontare del debito inserito nella proposta, deducendo che la stessa vanterebbe nei confronti del proponente un credito pari ad € 98.350,37 anziché quello pari ad € 21.717,66 (inserito nella proposta di accordo);

rilevato che il gestore della crisi ha ritualmente eseguito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, di cui all'art. 10 comma 1 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna della pec trasmessa il 24.09.2021, agli atti del fascicolo);

ritenuto, pertanto, che il creditore è stato messo nelle condizioni di poter trasmettere in termini la propria dichiarazione di voto;

ritenuto, conclusivamente, che non vi sia alcun vizio della procedura di espressione delle manifestazioni di voto;

ritenuto che il silenzio dell'Agenzia delle Entrate va valutato come tacito assenso alla proposta, ai sensi dell'art. 11 comma 1 L. 3/2012;

considerato che il ricorrente ha fatto ricorso alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, nonché alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, L. 145/2018);

considerato che per effetto delle procedure di cui sopra, a fronte di un debito iniziale iscritto a ruolo pari ad € 136.785,59, gli importi dovuti in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. sono pari ad € 33.852,01;

considerato che in seno alla relazione finale l'OCC ha chiaramente indicato quali sono le cartelle di pagamento (indicate dalla Agenzia delle Entrate come riferibili ad importi ancora dovuti) già inserite nelle dichiarazioni di definizione agevolata di cui sopra;

ritenuto che l'attestazione resa dall'OCC è stata riscontrata da questo Giudice attraverso la comparazione tra le cartelle indicate in seno alla nota dell'Agenzia delle Entrate e quelle indicate negli estratti delle dichiarazioni di adesione di cui sopra;



ritenuto conclusivamente che il debito verso l' Agenzia delle Entrate è complessivamente pari ad € 21.717,66 e che, pertanto, la contestazione relativa all'ammontare del debito non può essere accolta;

ritenuto che può considerarsi raggiunto il quorum richiesto dalla legge ai fini dell'omologazione dell'accordo, come attestato dall'OCC;

ritenuto che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge ai fini dell'omologazione;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento come predisposto da Falzone Salvatore, nato a San Cataldo il 31.03.1975, con l'assistenza del Gestore della crisi, avv. Ornella Falzone;

inibisce a Falzone Salvatore la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione dell'accordo;

DISPONE

che siano sospese, sino alla completa esecuzione dell'accordo, eventuali azioni individuali dei creditori;

che il presente decreto, unitamente alla proposta già omissata, sia pubblicato sul sito internet del Tribunale, a cura della cancelleria;

che il Gestore della crisi relazioni circa il corretto adempimento del presente accordo, con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a decorrere dalla data odierna.

Si comunichi.

Caltanissetta, 26.11.2021

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

